



PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

Premessa

Al fine di incoraggiare e facilitare la segnalazione di illeciti e, in tal modo, ridurre i rischi di irregolarità, EnVent Italia SIM (“**EnVent**”) ha adottato una procedura che disciplina il sistema interno di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing), come previsto anche dalle disposizioni normative più recenti.

La procedura di Whistleblowing tutela, da eventuali conseguenze pregiudizievoli, chiunque intenda segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali / europee (segnalante) che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, assicurando nel contempo la riservatezza e la protezione dei dati personali del segnalante, del segnalato e di tutte le persone coinvolte.

Riferimenti normativi

In tema di Whistleblowing, i riferimenti normativi sono i seguenti:

- Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;
- Regolamento (UE) 2016/679, relativo “Alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- Regolamento (UE) 596/2014 in tema di market abuse;
- D.Lgs. 24/2023, attuativo della Direttiva (UE) 1937/2019;
- D. Lgs. 231/2001, recante “La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica”;
- D.Lgs. 58/1998 - artt. 4-undecies e 4-duodecies;
- D.Lgs. 90/2017 art. 48, in attuazione della Direttiva (UE) 849/2015 in materia antiriciclaggio;
- Regolamento della Banca d’Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), 3 del D.lgs. 58/1998 del 5 dicembre 2019;
- Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

Responsabile dei sistemi interni di segnalazione.

Il responsabile dei sistemi interni di segnalazione è il soggetto incaricato della gestione dei sistemi interni di segnalazione di EnVent che, per sua natura, si trova in una posizione gerarchica funzionale tale da non compromettere le indagini. Per tale motivo, EnVent ha attribuito tale ruolo al Responsabile di Conformità di Controllo (*Compliance*).

Destinatari della presente procedura di Whistleblowing

È inteso come segnalante la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica circa violazioni di cui è venuta a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo e/o delle attività lavorative o professionali svolte a favore di EnVent (ex art. 2, co. 1, lett. g) e lett. i) D.Lgs. 24/2023).

In particolare:

- i membri del Consiglio di Amministrazione;
- i membri del Collegio Sindacale;
- tutti i dipendenti di EnVent;
- i collaboratori di cui EnVent si avvalga nella prestazione dei propri servizi ed attività.

La presente procedura di Whistleblowing si applica altresì ai fornitori di servizi di consulenza, allorché la consulenza prestata assuma carattere continuativo e comporti di fatto l’inserimento, anche temporaneo, di specifici soggetti all’interno della struttura aziendale.

Si anticipa che le tutele a favore del segnalante, di cui ai successivi paragrafi, si estendono anche alle seguenti figure:

- facilitatori (le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione);
- persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del segnalante a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela;
- colleghi di lavoro del segnalante a lui legati da un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del segnalante o per i quali le persone tutelate lavorano.

Come previsto dall'art. 3, co. 4, D.Lgs. 24/2023, la tutela del segnalante è garantita anche nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico (ossia lavorativo) non è ancora iniziato, se le informazioni oggetto della segnalazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fase precontrattuali;
- b) durante il periodo lavorativo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (ossia lavorativo) se le informazioni oggetto della segnalazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La valutazione preventiva in ordine all'ampliamento del perimetro applicativo della presente procedura di Whistleblowing nei termini di cui sopra è rimessa ad un responsabile dei sistemi interni di segnalazione. La presente procedura di Whistleblowing sarà messa a disposizione del personale nell'intranet aziendale comunicandola con apposita circolare interna, nonché pubblicandola sul sito internet aziendale.

Oggetto della segnalazione

La segnalazione può riguardare:

- violazioni di normative di diritto nazionale (illeciti civili, amministrativi, penali e contabili) e di diritto europeo ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 24/2023 che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società;
- (i) possibili responsabilità che comportano illeciti penali inclusa la commissione, o ragionevole convinzione di commissione, dei reati e degli illeciti ai quali è applicabile il D.Lgs 231/01 a vantaggio della società, (ii) fattispecie di infedeltà o di frode perpetrate ai danni di Envent, della clientela, o comunque (iii) situazioni passibili di eventuale denuncia, querela o esposto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
- inosservanze di norme imperative (leggi o regolamenti nazionali o sovranazionali) ovvero di autoregolamentazione (Statuto, Codice Interno, regole di comportamento e, in genere, altre normative interne);
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione o che riguardano il mercato interno e atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;
- violazioni che implicano l'avvio di un procedimento disciplinare, previsto dalla legislazione sul lavoro o dai contratti collettivi e individuali applicabili;
- violazioni suscettibili di arrecare un danno patrimoniale o innescare un rischio reputazionale per Envent.

Le segnalazioni che verranno prese in considerazione sono soltanto quelle circostanziate e fondate, nonché fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su supposizioni o voci correnti.

Inoltre, il sistema di segnalazione non potrà essere utilizzato dal segnalante per scopi meramente personali, per rivendicazioni o lamenti, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione.

Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono essere circostanziate, verificabili e complete di tutte le informazioni utili all'accertamento dei fatti e all'individuazione dei soggetti cui attribuire le violazioni. Il segnalante è responsabile del contenuto della segnalazione. In particolare, la segnalazione deve contenere, quantomeno:

- le generalità di chi effettua la segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale. Resta salva, comunque, la possibilità di presentare una segnalazione anonima;
- la chiara e completa descrizione della condotta illecita oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
- la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
- il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il/i soggetto/i cui attribuire la responsabilità dei fatti segnalati;
- idonea documentazione di supporto ovvero gli eventuali documenti finalizzati a verificare la fondatezza dei fatti riportati; e
- ogni altra informazione utile al riscontro dei fatti segnalati.

La segnalazione da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante è considerata anonima. La segnalazione anonima è consentita sebbene non raccomandata, in quanto limita la possibilità di interlocuzione con il segnalante nonché di verificare, in modo adeguato, la fondatezza dei fatti.

Analisi della segnalazione

La verifica e l'analisi della segnalazione è effettuata in maniera equa e imparziale, nel rispetto dei diritti sia del segnalante che del segnalato.

Al soggetto segnalato, ove le prove raccolte a suo carico siano tali da confermare la segnalazione pervenuta, è comunque garantita la possibilità di difendersi e controbattere alle stesse.

Se è impossibile svolgere le indagini in autonomia, è necessario presentare immediato riscontro al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, affinché vengano intraprese tempestivamente le iniziative volte a fornire il necessario supporto.

Nella sua analisi il responsabile dei sistemi interni di segnalazione deve farsi dichiarare, qualora già non specificato nella segnalazione, se il soggetto segnalante ha un interesse privato collegato alla segnalazione stessa.

Canale interno di segnalazione:

Il canale interno di segnalazione prevede l'utilizzo in modalità preferenziale della piattaforma EQS Integrity Line, in grado di garantire anche completo anonimato dei segnalanti e raggiungibile anche dai non dipendenti, all'indirizzo:

<https://enventitaliasim.integrityline.com>

Tramite la piattaforma è possibile richiedere un incontro diretto o di essere ricontattato telefonicamente.

In alternativa, è possibile inoltrare segnalazioni cartacee all'indirizzo: EnVent Italia SIM - Via degli Omenoni 2, 20121 Milano. In questo caso, per assicurare la tutela della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservata" oltre all'indirizzo, e che si tratta di una "Segnalazione di Whistleblowing" (tale indicazione apposta sulla busta indica che il segnalante intende mantenere riservata la propria identità e avvalersi delle tutele previste ai sensi del D.lgs n. 24/ 2023; in assenza di tale indicazione, la segnalazione potrebbe essere trattata come ordinaria).

Modalità di gestione delle segnalazioni al canale interno

- a) avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni;
- b) contatti e scambio di informazioni con la persona segnalante;
- c) istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- d) riscontro, anche interlocutorio, alla persona segnalante entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- e) comunicazione alla persona segnalante dell'esito finale della segnalazione.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. e) del D.lgs 24/2023, vengono messe a disposizione degli interessati informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. A tal fine, le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro di EnVent, intrattengano un rapporto giuridico rilevante ai sensi della presente procedura di Whistleblowing. Inoltre, EnVent pubblica le informazioni summenzionate anche in una sezione dedicata del proprio sito internet.

Altri canali di segnalazione e Autorità di Vigilanza

Per effettuare le segnalazioni di cui al D.lgs n. 24 del 10 marzo 2023, è possibile utilizzare anche i seguenti canali:

- canale esterno: segnalazione ad ANAC – si faccia riferimento al sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>;
- divulgazione pubblica (tramite stampa, mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione – per conoscere il livello di protezione garantito con questa modalità, si veda l'articolo 15 del D.lgs 24/2023);
- denuncia all'autorità giudiziaria.

Inoltre, come previsto dall'articolo 4-duodecies del D.lgs 58/1998, Banca d'Italia e Consob ("**Autorità di Vigilanza**") ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, le segnalazioni che si riferiscono a violazioni della disciplina normativa applicabile, nonché di atti dell'Unione Europea direttamente applicabili nelle stesse materie.

Oltre a quanto descritto sopra per il sistema interno di segnalazione, i dipendenti o i collaboratori della SIM possono utilizzare anche i canali esterni di whistleblowing attivati dalle Autorità di Vigilanza per segnalare possibili violazioni della normativa o anomalie gestionali riscontrate presso l'intermediario.

Le Autorità di Vigilanza assicurano la riservatezza dei dati personali del segnalante, anche al fine di tutelare quest'ultimo da possibili ritorsioni, come previsto dalla normativa in materia.

Sul sito di Banca d'Italia è disponibile il modulo "Segnalazione Whistleblowing"¹ che può essere inviato a Banca d'Italia:

- via posta elettronica alla casella whistleblowing-vigilanza@bancaditalia.it;
- via posta ordinaria, all'indirizzo Banca d'Italia, via Nazionale, n. 91 - 00184 Roma, all'attenzione del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria - Servizio CRE - Divisione SRE (la busta deve recare la dicitura "riservato").

Banca d'Italia ha, inoltre, aggiunto la possibilità di presentare un esposto direttamente tramite la piattaforma "servizi online"². Consob ha attivato due canali dedicati, uno telefonico ed uno telematico, per la ricezione delle segnalazioni; per cui, le segnalazioni possono essere comunicate:

- telefonicamente al numero 06 8411099;
- via posta elettronica, utilizzando i moduli disponibili sul portale dell'Autorità³, alla casella whistleblowing@consob.it.

¹ <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/whistleblowing/schema-modulo-segnalazioni-WB.pdf>

² <https://servizionline.bancaditalia.it/home>

³ <https://www.consob.it/web/area-pubblica/whistleblowing>

Peraltro, anche Consob prevede la possibilità di invio delle segnalazioni tramite posta ordinaria, all'indirizzo: Consob, Via G. B. Martini 3, 00198, Roma.

Tracciabilità ed archiviazione

La documentazione relativa alle segnalazioni sono conservate per il tempo necessario e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.lgs 24/2023.

Nel caso di segnalazione mediante forma orale, deve essere comunque garantita la conservazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 24/2023; in particolare: qualora, su richiesta del segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro, essa, previo consenso del segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. Il segnalante dovrà verificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione. **Garanzie e protezione della riservatezza dei segnalanti**

Il soggetto segnalante non subirà condotte ritorsive o discriminatorie da parte di EnVent per aver effettuato la segnalazione, fatti salve le responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.

Inoltre:

- l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- la protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;
- la protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone citate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La tutela della riservatezza va assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare. In particolare, nell'ambito del procedimento disciplinare attivato da EnVent contro il presunto autore della violazione.

L'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui, l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del segnalante.

EnVent garantisce la riservatezza della segnalazione e l'anonimato del soggetto segnalante, salvo i casi in cui:

- lo stesso esprima il proprio consenso alla divulgazione;
- lo preveda la legge (ad esempio, ove si renda necessario coinvolgere la polizia giudiziaria o altre autorità ovvero il soggetto segnalato abbia il diritto di riceverne notifica);
- è stata accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave;
- la sua divulgazione sia necessaria per prevenire o ridurre minacce a danno della salute o della sicurezza delle persone.

La divulgazione non autorizzata dell'identità del soggetto segnalante oppure di informazioni in base a cui la stessa si possa dedurre, è considerata una violazione ai sensi della presente procedura di Whistleblowing. Nelle ipotesi in cui è consentita la rivelazione dell'identità del segnalante, viene dato avviso al medesimo di tale rivelazione.

La garanzia di riservatezza e il divieto di ritorsione devono intendersi estesi anche ai c.d. "facilitatori", ossia le persone fisiche che assistono la persona segnalante nell'ambito della segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo.

Responsabilità del segnalante

È impregiudicata la responsabilità, anche disciplinare, del segnalante nell'ipotesi calunnia o diffamazione, nonché di segnalazione effettuata con dolo o colpa grave di fatti non rispondenti al vero.

Ai sensi dell'art. 21, co. 1 lett. c) del D.lgs. 24/2023, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ("**ANAC**") può irrogare una sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 euro nei confronti del segnalante, ove sia accertata la sua responsabilità civile, a titolo di dolo o colpa grave, per gli illeciti di calunnia e diffamazione.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare, eventuali forme di abuso della presente procedura di Whistleblowing, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura di Whistleblowing.

Si lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nelle ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, ai sensi degli artt. 368, 595 del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare, eventuali forme di abuso della presente procedura di Whistleblowing, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare l'Incolpato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura di Whistleblowing.

Garanzie del segnalato

La presente procedura di Whistleblowing ha tra i suoi obiettivi anche la tutela del segnalato da eventuali abusi degli strumenti di segnalazione messi a disposizione da EnVent (e.g. segnalazioni infondate inviate in malafede o con colpa grave).

EnVent assicura quindi la riservatezza dell'identità del soggetto segnalato per tutta la durata della relativa procedura da qualsivoglia forma di condotta ritorsiva e/o punitiva basata solamente sulla mera presentazione di una segnalazione.

Rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato nel rispetto dei principi nazionali ed europei in materia di protezione dei dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni.

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679 ("**GDPR**"), la base giuridica del trattamento dei dati personali risulta quindi costituita dalla previsione di legge di cui all'art. 2 della L. 179/2017, dalla Direttiva (UE) 2019/1937 ("**Direttiva Whistleblowing**") e dal D.Lgs. 24/2023, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del medesimo decreto.

Il trattamento dei dati personali sarà limitato a quanto strettamente necessario e proporzionato per garantire la corretta gestione della segnalazione e comunque non oltre il termine previsto dalla normativa applicabile (cinque anni). I dati personali contenuti nelle segnalazioni potranno essere comunicati agli organi aziendali e alle funzioni interne eventualmente di volta in volta competenti, così come all'Autorità Giudiziaria, Banca d'Italia e Consob, e/o a qualsiasi altra autorità competente, o a terze parti debitamente autorizzate, ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti della persona segnalata, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati, emerga la fondatezza delle circostanze inizialmente segnalate.

Tracciabilità ed archiviazione

La documentazione relativa alle segnalazioni sono conservate per il tempo necessario e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.lgs 24/2023.

Nel caso di segnalazione mediante forma orale, deve essere comunque garantita la conservazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 24/2023; in particolare: qualora, su richiesta del segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro, essa, previo consenso del segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. Il segnalante dovrà verificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione.

Ritorsioni conseguenti alla segnalazione

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni (qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato) compete esclusivamente ad ANAC che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

La segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia devono avere uno stretto collegamento con il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciate o che effettua la divulgazione pubblica, affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

Previsioni finali

- Il sistema e le tutele disciplinate dalla presente procedura di Whistleblowing non trovano applicazione nel caso di:
- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro ovvero inerenti ai rapporti con i superiori gerarchici;
- contestazioni attinenti alle violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.